

SCHEMA RIASSUNTIVO · MATERIA

Polizia ambientale

Vigilanza su rifiuti, acque, rumore, tutela ambientale; d.lgs. 152/2006.

[Studia questa materia sul sito →](#)

8 argomenti · 54 lezioni

Lezioni principali

La gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/2006)

Classificazione, abbandono, deposito temporaneo: gli illeciti più ricorrenti nel lavoro della PL.

Scarichi delle acque reflue (d.lgs. 152/2006)

Il Codice dell'Ambiente (Parte Terza) disciplina gli scarichi idrici. Serve autorizzazione allo scarico; superamento dei limiti comporta sanzioni amministrative e, nei casi gravi, penali.

Raccolta differenziata e conferimento rifiuti urbani

Il d.lgs. 152/2006 e i regolamenti comunali disciplinano la raccolta differenziata. La PL vigila sul conferimento corretto e sanziona abbandoni e conferimenti errati.

Reati ambientali (artt. 452-bis ss. c.p.)

La L. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente (Titolo VI-bis): inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di rifiuti. Pene significative.

TUA e gestione rifiuti

Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) — struttura

Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) è la principale fonte normativa italiana in materia ambientale. È articolato in più parti: disposizioni generali (Parte I), VIA/VAS/AIA (Parte II — valutazioni ambientali e autorizzazione integrata), difesa del suolo, tutela acque (Parte III), rifiuti e bonifiche (Parte IV), aria (Parte V — emissioni in atmosfera, combustibili), danno ambientale (Parte VI — responsabilità e ripristino), sanzioni e norme transitorie (Parte finale). Soggetto a continui aggiornamenti (D.Lgs. 116/2020 riforma rifiuti, D.L. 105/2023 sull'abbandono, D.M. 59/2023 RENTRI, ecc.). Per la PL: norma cardine da cui derivano i principali atti operativi (artt. 192, 255, 256, 256-bis sui rifiuti; artt. 137 ss. sugli scarichi; artt. 256-bis sulla combustione).

Classificazione dei rifiuti (urbani e speciali)

I rifiuti si classificano (art. 184 TUA) in urbani (domestici, simili) e speciali (industriali, commerciali). Sottodistinzione: pericolosi vs non pericolosi. Codifica europea CER (Catalogo Europeo Rifiuti). Dal 2020 (D.lgs. 116/2020): nuova categoria rifiuti urbani più ampia.

Ciclo dei rifiuti — raccolta, trasporto, smaltimento

Il ciclo integrato dei rifiuti comprende: raccolta (differenziata), trasporto (autorizzato), trattamento (riciclo/recupero), smaltimento (discarica/incenerimento). Competenza comunale per urbani, produttore per speciali. Piano regionale organizza. Obiettivi UE: 65% riciclo entro 2035.

Discariche e impianti rifiuti (art. 208 TUA)

Le discariche e gli impianti di rifiuti richiedono autorizzazione unica (art. 208 TUA). Rilasciata dalla Regione/Provincia con conferenza servizi. D.lgs. 36/2003: classi di discarica (inerti, non pericolosi, pericolosi). AIA per grandi impianti IPPC.

RAEE — Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

I RAEE (D.lgs. 49/2014) sono apparecchi elettronici dismessi: frigoriferi, TV, computer, telefoni. Disciplina rigorosa: raccolta separata, centri raccolta, 1 contro 1 (ritiro del rivenditore). EPR (responsabilità estesa del produttore). Consorzi: CdC RAEE. Pericolosi (Hg, piombo).

Imballaggi e CONAI — responsabilità estesa produttore

Gli imballaggi (art. 217 TUA + Dir. UE 94/62) sono soggetti a EPR (responsabilità estesa): CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) coordina i consorzi di filiera (carta, vetro, plastica, metalli, legno). Obiettivi di riciclo e recupero progressivi (UE). Obblighi per produttori/utilizzatori.

Rifiuti pericolosi e codici CER

I rifiuti pericolosi (Dec. 2014/955/UE) sono quelli che presentano caratteristiche di pericolo H1-H15 (esplosivi, tossici, cancerogeni, ecc.). Codici CER con asterisco (*). Gestione rigorosa: autorizzazioni specifiche, imballaggi, formulario FIR, ADR trasporto, impianti dedicati. Rischi: incidenti, contaminazioni.

Abbandono di rifiuti (art. 255 TUA)

L'art. 255 TUA disciplina l'abbandono di rifiuti. ATTENZIONE — Quadro in evoluzione: storicamente era illecito amministrativo con sanzione pecuniaria (€ 300-3.000 per privati). A partire dal 2023 (D.L. 105/2023 conv. L. 137/2023) e con ulteriori modifiche 2025, in molti casi l'abbandono è stato trasformato in reato contravvenzionale, con introduzione anche di artt. 255-bis e 255-ter specifici. Non usare più gli importi vecchi (300-3.000 €) come regola generale — verificare sempre il testo vigente su Normattiva prima di applicare sanzioni. Distinzione: art. 255 (privati, in evoluzione) vs art. 256 (imprese, reato sempre) vs art. 256-bis (combustione, reato grave). Aggravanti: rifiuti pericolosi, recidiva, quantità, zona vincolata. Per la PL: aggiornamento normativo

Tutela acque, aria, suolo

Scarichi industriali — autorizzazioni

Gli scarichi industriali (D.lgs. 152/2006 artt. 124 ss.) richiedono autorizzazione preventiva della Provincia (o Regione). Limiti tabellari per sostanze (Allegato 5). Distinzione tra acque reflue industriali (industriali), acque reflue domestiche, acque meteoriche. Controlli ARPA. Sanzioni pecuniarie e penali.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'AUA (DPR 59/2013) è l'autorizzazione ambientale unica per PMI (piccole e medie imprese). Sostituisce e integra: scarichi, emissioni, rifiuti (recupero), impatto acustico, utilizzazione agronomica. Durata 15 anni. Procedura SUAP. Semplificazione, ma esclusa per IPPC (AIA).

Inquinamento atmosferico (D.lgs. 155/2010)

Il D.lgs. 155/2010 (recepisce Dir. UE 2008/50) disciplina la qualità dell'aria: valori limite per PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, benzene, benzo(a)pirene. Monitoraggio ARPA con stazioni. Piani di risanamento regionali. Sanzioni per emissioni industriali senza autorizzazione (art. 279 TUA).

VIA e VAS — valutazioni ambientali

La VIA (Valutazione Impatto Ambientale) valuta i progetti specifici; la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) valuta piani e programmi. Obbligatorie per progetti/piani con significativo impatto. Competenza statale o regionale. Partecipazione pubblica garantita. Procedure: screening, scoping, studio, istruttoria, decisione.

Danno ambientale (art. 300 ss. TUA)

Il danno ambientale (artt. 300-318 TUA) è la compromissione o alterazione misurabile dell'ambiente. Responsabile: l'operatore che causa. Obbligo di ripristino; se impossibile, risarcimento. Giurisdizione: Tribunale ordinario. Stato (MASE) legittimato ad agire.

Bonifica siti contaminati (art. 242 TUA)

La bonifica (artt. 242-244 TUA) è il processo di eliminazione/riduzione della contaminazione di un sito. Fasi: caratterizzazione (CSC superate), analisi di rischio (CSR), progetto bonifica, esecuzione, certificazione. Competenza Provincia/Regione. SIN per siti nazionali. Responsabile: chi ha causato; proprietario incolpevole tutelato.

Amianto — tutela e bonifica (L. 257/1992)

L'amianto è una fibra cancerogena vietata in Italia dalla L. 257/1992 ma ancora presente in molti edifici e manufatti pre-1992. La PL non rimuove ma vigila: rilevazione di amianto degradato/disperso → segnalazione obbligatoria all'ASL + comunicazione al Sindaco per ordinanza di messa in sicurezza/rimozione; divieto assoluto di rimozione fai-da-te da parte del proprietario (rischio sanitario gravissimo); rimozione consentita solo a ditte abilitate iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10A (rimozione/smaltimento) o 10B (incapsulamento), previo piano di lavoro all'ASL (D.lgs. 81/2008). Smaltimento: in discariche autorizzate (codici CER 17 06 01 / 17 06 05). Reati: rimozione abusiva (art. 256 TUA), combustione amianto (art. 256-bis aggravato per pericolosi), inquinamento (art. 452-bis c.p.). Per la PL: vigilanza + segnalazioni + cooperazione ASL + sanzioni.

Acque reflue urbane (Dir. 91/271/CEE)

La Direttiva UE 91/271/CEE impone agli Stati il trattamento delle acque reflue urbane (fognature + depuratori). Obiettivi: agglomerati 2.000 AE (Abitanti Equivalenti) depurati. Italia in ritardo, soggetta a procedure di infrazione. TUA art. 100-110.

Inquinamento acustico (L. 447/1995)

La L. 447/1995 disciplina l'inquinamento acustico: competenze di Stato, Regioni, Comuni. Classificazione acustica del territorio (6 classi). Limiti di immissione/emissione. Piani di risanamento. Autorizzazioni in deroga

Natura, caccia, pesca, reati e PL

Aree protette (L. 394/1991)

La L. 394/1991 ("legge quadro sulle aree protette") disciplina parchi nazionali (24), regionali (~130), riserve naturali, aree marine protette. Finalità: conservazione biodiversità, educazione, ricerca. Enti parco gestori. Divieti: caccia (in certe zone), disturbo fauna, modifiche ambientali. Rete Natura 2000 UE (SIC, ZPS).

Caccia (L. 157/1992)

La caccia è disciplinata dalla L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Principi: tutela della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; calendario venatorio (di norma 3a domenica di settembre - 31 gennaio); licenza di caccia + tesserino regionale; specie cacciabili e protette; periodi di silenzio venatorio. Reati: caccia in zone vietate, caccia di specie protette (CITES), uso di mezzi vietati, bracconaggio organizzato. Competenze prevalenti: CUFA Carabinieri (ex-Forestali), Polizie Provinciali (dove presenti); la PL è di supporto in casi specifici (es. controlli su strada di cacciatori, cooperazione in operazioni). Per concorso PL: argomento non centrale (può restare come extra), priorità a rifiuti, scarichi, abbandoni, regolamenti comunali.

Pesca — marina, interna, sportiva

La pesca è disciplinata da fonti diverse a seconda della tipologia: pesca marittima (D.Lgs. 4/2012 + Reg. UE) con competenze delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera); pesca in acque interne (legislazione regionale; competenze Province e Polizie Provinciali); pesca sportiva (licenze regionali, periodi specifici). Reati: pesca in zone vietate, uso di esplosivi, pesca di specie protette, frode commerciale. Competenze prevalenti: Capitanerie (mare), Polizie Provinciali (acque interne), CUFA Carabinieri; la PL è di supporto (es. controlli su strada di pescatori, cooperazione). Per concorso PL: argomento non centrale; priorità a materie operative su rifiuti, scarichi, abbandoni, regolamenti comunali.

CITES — Convenzione Washington

La Convenzione di Washington (CITES) del 1973 tutela le specie minacciate di estinzione nel commercio internazionale. Tre appendici (I: divieto; II: limitato; III: regolata). Reg. CE 338/97 recepisce in UE. Permessi obbligatori per import/export. Servizio CITES (CC CUFA). Reati per traffico illecito.

Incendi boschivi (L. 353/2000)

La L. 353/2000 disciplina la lotta agli incendi boschivi (AIB). Regioni competenti per prevenzione. Catasto incendi comunale obbligatorio (vincoli 15 anni aree colpite). Reati: incendio colposo (art. 449 c.p.), doloso (art. 423-bis c.p., introdotto 2003). CC CUFA specializzati. PC: emergenze.

Reati ambientali — Titolo VI-bis c.p. (L. 68/2015)

La L. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" (artt. 452-bis e seguenti), gli "ecoreati". Distinzione importante: la L. 68/2015 ha codificato fattispecie penali autonome nel codice penale, non ha "introdotto traffico e abbandono" generici (l'abbandono di rifiuti resta principalmente nel D.Lgs. 152/2006 — TUA, artt. 192, 255, 256, ecc.). Principali ecoreati: art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale, reclusione 2-6 anni); art. 452-quater c.p. (disastro ambientale, reclusione 5-15 anni); art. 452-quinquies (versione colposa); art. 452-quaterdecies c.p. (traffico illecito organizzato di rifiuti, reclusione 1-6 anni — sostituisce l'abrogato art. 260 TUA). Confisca obbligatoria di profitti e mezzi. Per la PL: rilevamento + CNR + coordinamento NOE/CUFA per indagini complesse.

Ecomafie e traffico illecito

Le ecomafie sono organizzazioni criminali dedite a reati ambientali: smaltimento illecito rifiuti, traffico illecito nazionale/internazionale,

Divieto di abbandono e deposito incontrollato (art. 192 TUA)

L'art. 192 TUA stabilisce il divieto generale di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, e l'immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee. Il responsabile dell'abbandono è obbligato a rimuovere e ripristinare lo stato dei luoghi (a propria cura e spese). Il Sindaco dispone con ordinanza la rimozione, lo smaltimento e il ripristino. Responsabilità del proprietario dell'area: solo se gli abbandoni sono imputabili a titolo di dolo o colpa (es. tolleranza ripetuta, mancata vigilanza colposa) — non automatica per il solo fatto di essere proprietario. Per la PL: accertamento + verbale + identificazione responsabile + segnalazione al Comune per ordinanza sindacale.

Abbandono di rifiuti — art. 255 TUA aggiornato

L'art. 255 TUA disciplina l'abbandono di rifiuti. ATTENZIONE — Quadro in evoluzione: storicamente era un illecito amministrativo con sanzione pecuniaria (per i privati); a partire dal 2023 (modifiche introdotte dal D.L. 105/2023 conv. L. 137/2023 e altri interventi) e con ulteriori modifiche 2025, in molti casi l'abbandono è stato trasformato in reato contravvenzionale (con introduzione anche di artt. 255-bis e 255-ter specifici). Verificare sempre il testo vigente su Normattiva prima di applicare sanzioni o citare importi. Concetto centrale: la condotta è ormai considerata in molti casi penalmente rilevante, non più mero illecito amministrativo. Per la PL: aggiornamento normativo continuo + cautela nell'inquadramento giuridico — coordinarsi con il PM in caso di dubbio.

Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 TUA)

L'art. 256 TUA punisce chiunque effettua un'attività di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. È reato contravvenzionale: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 (rifiuti non pericolosi); arresto da 6 mesi a 2 anni + ammenda da € 2.600 a € 26.000 (rifiuti pericolosi). Co. 2: stessa pena per deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese ed enti (distinto dall'abbandono comune del privato art. 255). Co. 3: realizzazione/gestione discarica abusiva (pene più gravi). Co. 4: aggravante per rifiuti pericolosi. Confisca obbligatoria del veicolo. Per la PL: reato tipico nei controlli su strada e cantieri.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA)

L'art. 256-bis TUA (introdotto dal D.L. 136/2013 "Terra dei Fuochi") punisce la combustione illecita di rifiuti: chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente. Pena: reclusione da 2 a 5 anni (più grave delle contravvenzioni art. 255-256). Aggravante: se rifiuti pericolosi → reclusione da 3 a 6 anni. Co. 2: titolari di imprese / responsabili di enti che eseguono o tollerano la combustione → stessa pena + interdizione professionale. Co. 3: pena aumentata se la combustione avviene in zone vincolate o vicino a agglomerati. Co. 4: confisca obbligatoria area + mezzi. Per la PL: reato grave (delitto), CNR immediata + sequestro probatorio + sequestro preventivo + coordinamento NOE/CUFA.

Omessa bonifica dei siti (art. 257 TUA)

L'art. 257 TUA punisce la mancata bonifica dei siti contaminati e l'omessa comunicazione dell'evento contaminante. Co. 1: chi cagiona inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con superamento dei valori limite e non provvede alla bonifica secondo art. 242 → arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda; aggravante per sostanze pericolose: arresto da 1 a 3 anni + ammenda elevata. Co. 2: chi non effettua la comunicazione all'autorità (art. 242) della contaminazione → arresto fino a 1 anno o ammenda. Rapporto con art. 242 TUA: l'art. 242 disciplina la procedura di bonifica (analisi, piano di caratterizzazione, progetto operativo, esecuzione); l'art. 257 punisce

Violazioni documentali (art. 258 TUA)

L'art. 258 TUA disciplina le violazioni degli obblighi documentali in materia di rifiuti. Documenti obbligatori: FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto, per il trasporto), registro di carico e scarico (per produttori e gestori), MUD (Modello Unico di Dichiarazione, annuale), RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti, in corso di implementazione progressiva). Violazioni: omessa tenuta, irregolarità formali, omessa trasmissione → sanzioni amministrative pecuniarie specifiche; false attestazioni sui formulari → reato (art. 483 c.p. + art. 258 specifico). Aggravanti per rifiuti pericolosi. Per la PL: controlli su strada (verifica FIR), sopralluoghi aziendali (registro), trasmissioni segnalazioni alle autorità competenti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)

L'art. 259 TUA punisce il traffico illecito di rifiuti, in particolare le spedizioni transfrontaliere effettuate senza la prescritta notifica, con documentazione falsa o in violazione del Reg. UE 1013/2006 (regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti). Pene: arresto da 3 mesi a 1 anno + ammenda da € 1.550 a € 26.000; aggravante per rifiuti pericolosi. Distinzione importante: il traffico illecito organizzato (con organizzazione strutturata di mezzi e persone) è oggi art. 452-quaterdecies c.p. (introdotto dalla L. 68/2015), che ha sostituito l'abrogato art. 260 TUA. Pene del 452-quaterdecies più gravi (reclusione 1-6 anni). Competenze: GdF (dogana e flussi transfrontalieri), CUFA/NOE (indagini), ARPA (analisi tecniche), Polizia Locale (controlli stradali e segnalazioni).

RENTRI — tracciabilità digitale dei rifiuti

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) è il sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti istituito dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (in attuazione dell'art. 188-bis TUA). Sostituisce progressivamente i sistemi cartacei (FIR cartaceo, registro carico/scarico, MUD parziale) e l'abrogato SISTRI. Implementazione progressiva: 15 dicembre 2024 per imprese 50 dipendenti; 15 giugno 2025 per imprese 10; 15 dicembre 2025 per tutti i soggetti obbligati. Funzionalità: registro digitale online, FIR elettronico (con QR code), comunicazioni tracciabilità, vidimazione digitale dei registri. Iscrizione obbligatoria per produttori (di pericolosi e altri soggetti rilevanti), gestori, trasportatori. Sanzioni: art. 258 TUA + sanzioni specifiche per mancata iscrizione/utilizzo. Per la PL: nuovo strumento di verifica online dei trasporti.

Deposito temporaneo prima della raccolta (art. 185-bis TUA)

Il deposito temporaneo prima della raccolta (art. 185-bis TUA) è il raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo di produzione o vicinanza, in attesa del trasporto verso impianti di recupero/smaltimento. NON è abbandono né gestione: è escluso dalla disciplina autorizzatoria. Condizioni cumulative: 1) luogo: nel luogo di produzione o adiacente; 2) separazione per categorie omogenee + rispetto norme tecniche; 3) limiti quantitativi/temporali: massimo 1 anno (rifiuti pericolosi: 30 mc o quantità minore se conferimento meno frequente; non pericolosi: 30 mc); 4) rispetto norme antincendio, igieniche; 5) annotazione nel registro carico/scarico. Se manca anche una sola condizione = deposito incontrollato = reato art. 256 TUA. Per la PL: distinzione cruciale nei sopralluoghi aziendali.

Sottoprodotto e terre/rocce da scavo

Il sottoprodotto (art. 184-bis TUA) è una sostanza o oggetto che soddisfa condizioni cumulative specifiche per NON essere classificato come rifiuto: 1) origina da un processo di produzione di cui non è scopo primario; 2) è certo che sarà utilizzato; 3) può essere utilizzato direttamente senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale; 4) il suo utilizzo è legale. Onere della prova sul soggetto che invoca la qualifica di sottoprodotto. Terre e rocce da scavo: disciplina specifica nel D.P.R. 120/2017 (regolamento) — possono essere

Atti operativi PL ambientale

Albo Nazionale Gestori Ambientali

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali (artt. 212 TUA + D.M. 120/2014) è il registro pubblico in cui devono iscriversi obbligatoriamente tutti i soggetti che effettuano attività di gestione rifiuti (raccolta, trasporto, intermediazione, commercio, bonifica). Categorie principali: 1) raccolta/trasporto rifiuti urbani; 4) raccolta/trasporto rifiuti speciali non pericolosi; 5) raccolta/trasporto pericolosi; 6) trasporto transfrontaliero; 8) intermediazione/commercio senza detenzione; 9) bonifiche siti; 10) bonifiche amianto. Iscrizione: presso le Sezioni Regionali dell'Albo (presso Camere di Commercio); requisiti soggettivi, idoneità tecnica, capacità finanziaria. Banca dati pubblica consultabile online. Per la PL: verifica iscrizione/categoria del trasportatore nei controlli stradali; sospensioni/revoche da consultare.

Ordinanza sindacale di rimozione rifiuti (art. 192 TUA)

L'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti (art. 192 co. 4 TUA) è l'atto del Sindaco che ordina la rimozione, lo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Procedura: 1) istruttoria PL/UTC (accertamento fatti, identificazione responsabili); 2) comunicazione di avvio del procedimento (L. 241/1990 art. 7) ai responsabili e proprietario; 3) contraddittorio con osservazioni; 4) ordinanza motivata del Sindaco con indicazione di soggetti obbligati, operazioni richieste, termine; 5) notifica PL; 6) verifica ottemperanza; 7) esecuzione in danno se inottemperanza (Comune procede + addebita spese). Competenza specifica del Sindaco ex art. 192 (atto nominato), distinta da ordinanze ex art. 50/54 TUEL.

Fototrappole e videosorveglianza ambientale

Le fototrappole e la videosorveglianza ambientale sono strumenti di contrasto agli abbandoni di rifiuti, agli scarichi abusivi e ad altri illeciti ambientali. Quadro normativo: GDPR (Reg. UE 2016/679) + Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 modif. D.Lgs. 101/2018) + Provvedimento Garante 8/4/2010 + L. 38/2009 e D.L. 14/2017 per finalità di sicurezza urbana. Requisiti: base regolamentare (regolamento comunale o piano specifico), finalità specifica (contrasto abbandoni, scarichi, ecc.), DPIA (valutazione impatto privacy), cartelli informativi (ove previsti per visibilità), conservazione delle immagini per il tempo strettamente necessario (di norma breve, motivata in base alla finalità), accesso limitato al personale autorizzato. Utilizzabilità nel verbale: prove documentali se acquisite legittimamente. Per la PL: strumento centrale per identificare autori in zone problematiche.

Verbale ambientale della PL

Il verbale ambientale della PL è atto centrale del procedimento sanzionatorio in materia di rifiuti e ambiente. Struttura specifica: luogo (indirizzo + coordinate GPS + foglio/particella catastale), data/ora, operatori PL, descrizione dettagliata dei rifiuti (tipologia, codice CER stimato, quantità, dimensioni cumulo), fotografie/video allegati, eventuali elementi identificativi rinvenuti (documenti, oggetti riconducibili al responsabile), testimoni (con dichiarazioni), proprietario area (visura catastale), norma violata (art. 192/255/256/256-bis a seconda), trasmissione alle autorità competenti (Comune per ordinanza, ARPA per analisi, AG se reato). Atto pubblico ex art. 2700 c.c.

Sequestro penale e amministrativo ambientale

In materia ambientale i sequestri si articolano in: sequestro probatorio penale d'urgenza (art. 354 c.p.p., PG d'iniziativa, convalida PM 48h) — per documentare reato e impedire continuazione; sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p., GIP su richiesta PM) — per evitare aggravamento (es. continuazione abbandono) o agevolazione altri reati, durata fino a sentenza, confisca spesso obbligatoria; sequestro amministrativo (art. 13 L. 689/1981) — strumento cautelare PL per garantire effettività sanzione amministrativa. Beni tipici: veicoli usati per trasporto/abbandono illecito, area dell'illecito, mezzi/macchinari di gestione, rifiuti stessi. Distinzione importante: i rifiuti non sono "beni"

Coordinamenti, regolamenti e procedure

Rapporti PL, ARPA, ASL, CUFA, Provincia/Regione

In materia ambientale operano più enti con competenze distinte ma coordinate: la PL accerta e interviene sul territorio (sopralluoghi, verbali, atti di PG); l'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) esegue analisi tecniche e fornisce supporto scientifico; l'ASL valuta profili igienico-sanitari (rischio salute pubblica); il CUFA (Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari) e il NOE (Nuclei Operativi Ecologici) si occupano dei reati ambientali complessi (traffico illecito, organizzazioni criminali); Provincia/Regione rilasciano autorizzazioni (AUA, AIA) e gestiscono la bonifica. Per la PL: cooperazione strutturata + sopralluoghi congiunti + scambio informazioni; per reati complessi opera in coordinamento con gli enti tecnici.

Regolamenti comunali sui rifiuti

I regolamenti comunali sui rifiuti disciplinano in modo dettagliato la gestione operativa del servizio di igiene urbana a livello locale: orari di conferimento, modalità di raccolta differenziata, esposizione dei mastelli/contenitori, divieti specifici (abbandono vicino cassonetti, conferimento errato), sanzioni comunali per violazioni del regolamento. Fonte: regolamento comunale di igiene urbana adottato dal Consiglio comunale ex art. 198 TUA. Sanzioni: pecuniarie definite dal regolamento (variabili per Comune); procedimento ex L. 689/1981 (verbale → ordinanza-ingiunzione del dirigente). Rapporto con TUA: il regolamento comunale integra la disciplina nazionale (TUA + leggi regionali); per abbandono fuori contenitori in luogo pubblico si può applicare anche art. 192 + 255 TUA (cumulo). Per la PL: vigilanza quotidiana, sanzioni regolamentari, supporto al gestore raccolta.

Abbandono di rifiuti — aggiornamento normativo 2023-2025

L'abbandono di rifiuti è materia in forte evoluzione. Vecchio quadro: per i privati era spesso illecito amministrativo con sanzione pecuniaria (300-3.000 € storica). Aggiornamento 2023: il D.L. 105/2023 conv. L. 137/2023 ha trasformato in reato contravvenzionale molti casi di abbandono, soprattutto se ricorrenti o in zone vincolate. Aggiornamento 2025: introduzione di artt. 255-bis e 255-ter specifici per: abbandono di mozziconi di sigaretta, abbandono in aree pubbliche con strumenti di raccolta vicini, ulteriori fattispecie. Attenzione: non usare più gli importi vecchi (300-3.000 €) come regola generale — verificare sempre il testo vigente su Normattiva prima di applicare sanzioni o redigere atti. Per la PL: aggiornamento continuo + cautela nell'inquadramento + coordinamento con il PM in casi dubbi.

Schema operativo: dall'accertamento alla bonifica

Lo schema operativo della PL in materia di rifiuti segue una sequenza standard: 1) identificazione del rifiuto (sopralluogo, foto); 2) classificazione (urbano/speciale, pericoloso/non pericoloso, codice CER stimato — con eventuale supporto ARPA); 3) identificazione del responsabile (autore, proprietario area); 4) verbale di accertamento ambientale; 5) fotografie/fototrappole se utili; 6) eventuale CNR all'AG se reato (art. 256/256-bis/257); 7) ordinanza sindacale ex art. 192 per rimozione; 8) verifica ottemperanza PL; 9) sequestro/confisca se applicabile (artt. 354/321 c.p.p.); 10) eventuale esecuzione in danno del Comune. Schema cardine da memorizzare per il concorso.

Amianto — operatività completa PL

L'amianto (asbestosi) è una fibra cancerogena vietata in Italia dalla L. 257/1992 ma ancora presente in molti edifici e manufatti pre-1992. La PL non rimuove ma vigila e segnala: rilievo di amianto degradato/disperso → segnalazione ASL + ordinanza sindacale di messa in sicurezza o di rimozione; divieto assoluto di rimozione fai-da-te da parte del proprietario (rischio sanitario gravissimo); rimozione solo da ditte abilitate iscritte all'Albo Gestori Ambientali categoria 10A (rimozione/smaltimento) o 10B (incapsulamento). Procedura: piano di

Mappa concettuale

Polizia ambientale · argomenti e lezioni collegate

Polizia ambientale

Lezioni principali

● La gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/2006)

Classificazione, abbandono, deposito temporaneo: gli illeciti più ricorrenti nel lavoro della PL.

● Scarichi delle acque reflue (d.lgs. 152/2006)

Il Codice dell'Ambiente (Parte Terza) disciplina gli scarichi idrici. Serve autorizzazione allo scarico; superamento dei limiti comporta sanzioni amministrative e, nei casi gravi, penali.

● Raccolta differenziata e conferimento rifiuti urbani

Il d.lgs. 152/2006 e i regolamenti comunali disciplinano la raccolta differenziata. La PL vigila sul conferimento corretto e sanziona abbandoni e conferimenti errati.

● Reati ambientali (artt. 452-bis ss. c.p.)

La L. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente (Titolo VI-bis): inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di rifiuti. Pene significative.

● Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) — struttura

Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) è la principale fonte normativa italiana in materia ambientale. È articolato in più parti: disposizioni generali (Parte I), VIA/VAS/AIA (Parte II — valutazioni ambientali e autorizzazione integrata), difesa del suolo, tutela acque (Parte III), rifiuti e bonifiche (Parte IV), aria (Parte V — emissioni in atmosfera, combustibili), danno ambientale (Parte VI — responsabilità e ripristino), sanzioni e norme transitorie (Parte finale). Soggetto a continui aggiornamenti (D.Lgs. 116/2020 riforma rifiuti, D.L. 105/2023 sull'abbandono, D.M. 59/2023 RENTRI, ecc.). Per la PL: norma cardine da cui derivano i principali atti operativi (artt. 192, 255, 256, 256-bis sui rifiuti; artt. 137 ss. sugli scarichi; artt. 256-bis sulla combustione).

● Classificazione dei rifiuti (urbani e speciali)

I rifiuti si classificano (art. 184 TUA) in urbani (domestici, simili) e speciali (industriali, commerciali). Sottodistinzione: pericolosi vs non pericolosi. Codifica europea CER (Catalogo Europeo Rifiuti). Dal 2020 (D.lgs. 116/2020): nuova categoria rifiuti urbani più ampia.

● Ciclo dei rifiuti — raccolta, trasporto, smaltimento

Il ciclo integrato dei rifiuti comprende: raccolta (differenziata), trasporto (autorizzato), trattamento (riciclo/recupero), smaltimento (discarica/incenerimento). Competenza comunale per urbani, produttore per speciali. Piano regionale organizza. Obiettivi UE: 65% riciclo entro 2035.

● Discariche e impianti rifiuti (art. 208 TUA)

Le discariche e gli impianti di rifiuti richiedono autorizzazione unica (art. 208 TUA). Rilasciata dalla Regione/Provincia con conferenza servizi. D.lgs. 36/2003: classi di discarica (inerti, non pericolosi, pericolosi). AIA per grandi impianti IPPC.

● RAEE — Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

I RAEE (D.lgs. 49/2014) sono apparecchi elettronici dismessi: frigoriferi, TV, computer, telefoni. Disciplina rigorosa: raccolta separata, centri raccolta, 1 contro 1 (ritiro del rivenditore). EPR (responsabilità estesa del produttore). Consorzi: CdC RAEE. Pericolosi (Hg, piombo).

● Imballaggi e CONAI — responsabilità estesa produttore

Gli imballaggi (art. 217 TUA + Dir. UE 94/62) sono soggetti a EPR (responsabilità estesa): CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) coordina i consorzi di filiera (carta, vetro, plastica, metalli, legno). Obiettivi di riciclo e recupero progressivi (UE). Obblighi per produttori/utilizzatori.

● Rifiuti pericolosi e codici CER

I rifiuti pericolosi (Dec. 2014/955/UE) sono quelli che presentano caratteristiche di pericolo H1-H15 (esplosivi, tossici, cancerogeni, ecc.). Codici CER con asterisco (*). Gestione rigorosa: autorizzazioni specifiche, imballaggi, formulario FIR, ADR trasporto, impianti dedicati. Rischi: incidenti, contaminazioni.

● Abbandono di rifiuti (art. 255 TUA)

L'art. 255 TUA disciplina l'abbandono di rifiuti. ATTENZIONE — Quadro in evoluzione: storicamente era illecito amministrativo con sanzione pecuniaria (€ 300-3.000 per privati). A partire dal 2023 (D.L. 105/2023 conv. L. 137/2023) e con ulteriori modifiche 2025, in molti casi l'abbandono è stato trasformato in reato contravvenzionale, con introduzione anche di artt. 255-bis e 255-ter specifici. Non usare più gli importi vecchi (300-3.000 €) come regola generale — verificare sempre il testo vigente su Normattiva prima di applicare sanzioni. Distinzione: art. 255 (privati, in evoluzione) vs art. 256 (imprese, reato sempre) vs art. 256-bis (combustione, reato grave). Aggravanti: rifiuti pericolosi, recidiva, quantità, zona vincolata. Per la PL: aggiornamento normativo continuo + cautela nell'inquadramento + coordinamento PM in casi dubbi.

● End of waste — cessazione della qualifica di rifiuto

L'end of waste (art. 184-ter TUA) è il momento in cui il rifiuto, dopo recupero, cessa di essere rifiuto e diventa prodotto. Requisiti UE: uso comune, mercato, caratteristiche tecniche, non impatto ambientale. Regolamenti UE per categorie specifiche + decreti italiani. Fondamento dell'economia circolare.

● MUD e RENTRI — tracciabilità rifiuti

Il MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale) è la dichiarazione annuale obbligatoria su rifiuti gestiti. Sostituito progressivamente dal RENTRI (Registro Nazionale Tracciabilità Rifiuti), digitale, dal 2025. Obbligo per produttori, trasportatori, gestori. Strumento anti-ecomafie.

● Scarichi industriali — autorizzazioni

Gli scarichi industriali (D.lgs. 152/2006 artt. 124 ss.) richiedono autorizzazione preventiva della Provincia (o Regione). Limiti tabellari per sostanze (Allegato 5). Distinzione tra acque reflue industriali (industriali), acque reflue domestiche, acque meteoriche. Controlli ARPA. Sanzioni pecuniarie e penali.

● Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'AUA (DPR 59/2013) è l'autorizzazione ambientale unica per PMI (piccole e medie imprese). Sostituisce e integra: scarichi, emissioni, rifiuti (recupero), impatto acustico, utilizzazione agronomica. Durata 15 anni. Procedura SUAP. Semplificazione, ma esclusa per IPPC (AIA).

● Inquinamento atmosferico (D.lgs. 155/2010)

Il D.lgs. 155/2010 (recepisce Dir. UE 2008/50) disciplina la qualità dell'aria: valori limite per PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, benzene, benzo(a)pirene. Monitoraggio ARPA con stazioni. Piani di risanamento regionali. Sanzioni per emissioni industriali senza autorizzazione (art. 279 TUA).

● VIA e VAS — valutazioni ambientali

La VIA (Valutazione Impatto Ambientale) valuta i progetti specifici; la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) valuta piani e programmi. Obbligatorie per progetti/piani con significativo impatto. Competenza statale o regionale. Partecipazione pubblica garantita. Procedure: screening, scoping, studio, istruttoria, decisione.

● Danno ambientale (art. 300 ss. TUA)

Il danno ambientale (artt. 300-318 TUA) è la compromissione o alterazione misurabile dell'ambiente. Responsabile: l'operatore che causa. Obbligo di ripristino; se impossibile, risarcimento. Giurisdizione: Tribunale ordinario. Stato (MASE) legittimato ad agire.

● Bonifica siti contaminati (art. 242 TUA)

La bonifica (artt. 242-244 TUA) è il processo di eliminazione/riduzione della contaminazione di un sito. Fasi: caratterizzazione (CSC superate), analisi di rischio (CSR), progetto bonifica, esecuzione, certificazione. Competenza Provincia/Regione. SIN per siti nazionali. Responsabile: chi ha causato; proprietario incolpevole tutelato.

● Amianto — tutela e bonifica (L. 257/1992)

L'amianto è una fibra cancerogena vietata in Italia dalla L. 257/1992 ma ancora presente in molti edifici e manufatti pre-1992. La PL non rimuove ma vigila: rilevazione di amianto degradato/disperso → segnalazione obbligatoria all'ASL + comunicazione al Sindaco per ordinanza di messa in sicurezza/rimozione; divieto assoluto di rimozione fai-da-te da parte del proprietario (rischio sanitario gravissimo); rimozione consentita solo a ditte abilitate iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10A (rimozione/smaltimento) o 10B (incapsulamento), previo piano di lavoro all'ASL (D.lgs. 81/2008). Smaltimento: in discariche autorizzate (codici CER 17 06 01 / 17 06 05). Reati: rimozione abusiva (art. 256 TUA), combustione amianto (art. 256-bis aggravato per pericolosi), inquinamento (art. 452-bis c.p.). Per la PL: vigilanza + segnalazioni + cooperazione ASL + sanzioni.

● Acque reflue urbane (Dir. 91/271/CEE)

La Direttiva UE 91/271/CEE impone agli Stati il trattamento delle acque reflue urbane (fognature + depuratori). Obiettivi: agglomerati 2.000 AE (Abitanti Equivalenti) depurati. Italia in ritardo, soggetta a procedure di infrazione. TUA art. 100-110.

● Inquinamento acustico (L. 447/1995)

La L. 447/1995 disciplina l'inquinamento acustico: competenze di Stato, Regioni, Comuni. Classificazione acustica del territorio (6 classi). Limiti di immissione/emissione. Piani di risanamento. Autorizzazioni in deroga per eventi. Controlli ARPA + PL. Sanzioni amministrative e penali (art. 659 c.p.).

● Suolo — protezione e contaminazione

Il suolo (D.lgs. 152/2006 Parte III Titolo III) è tutelato contro contaminazioni. Direttive UE (dir. 2024/1787 nuova). Obblighi: prevenzione, bonifica siti contaminati, uso sostenibile. Problemi: consumo di suolo, erosione, desertificazione, compattazione. Strumenti: PAI, piani difesa suolo, bonifiche.

● Aree protette (L. 394/1991)

La L. 394/1991 ("legge quadro sulle aree protette") disciplina parchi nazionali (24), regionali (~130), riserve naturali, aree marine protette. Finalità: conservazione biodiversità, educazione, ricerca. Enti parco gestori. Divieti: caccia (in certe zone), disturbo fauna, modifiche ambientali. Rete Natura 2000 UE (SIC, ZPS).

● Caccia (L. 157/1992)

La caccia è disciplinata dalla L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Principi: tutela della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; calendario venatorio (di norma 3a domenica di settembre - 31 gennaio); licenza di caccia + tesserino regionale; specie cacciabili e protette; periodi di silenzio venatorio. Reati: caccia in zone vietate, caccia di specie protette (CITES), uso di mezzi vietati, bracconaggio organizzato. Competenze prevalenti: CUFA Carabinieri (ex-Forestali), Polizie Provinciali (dove presenti); la PL è di supporto in casi specifici (es. controlli su strada di cacciatori, cooperazione in operazioni). Per concorso PL: argomento non centrale (può restare come extra), priorità a rifiuti, scarichi, abbandoni, regolamenti comunali.

● Pesca — marina, interna, sportiva

La pesca è disciplinata da fonti diverse a seconda della tipologia: pesca marittima (D.Lgs. 4/2012 + Reg. UE) con competenze delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera); pesca in acque interne (legislazione regionale; competenze Province e Polizie Provinciali); pesca sportiva (licenze regionali, periodi specifici). Reati: pesca in zone vietate, uso di esplosivi, pesca di specie protette, frode commerciale. Competenze prevalenti: Capitanerie (mare), Polizie Provinciali (acque interne), CUFA Carabinieri; la PL è di supporto (es. controlli su strada di pescatori, cooperazione). Per concorso PL: argomento non centrale; priorità a materie operative su rifiuti, scarichi, abbandoni, regolamenti comunali.

● CITES — Convenzione Washington

La Convenzione di Washington (CITES) del 1973 tutela le specie minacciate di estinzione nel commercio internazionale. Tre appendici (I: divieto; II: limitato; III: regolata). Reg. CE 338/97 recepisce in UE. Permessi obbligatori per import/export. Servizio CITES (CC CUFA). Reati per traffico illecito.

● Incendi boschivi (L. 353/2000)

La L. 353/2000 disciplina la lotta agli incendi boschivi (AIB). Regioni competenti per prevenzione. Catasto incendi comunale obbligatorio (vincoli 15 anni aree colpite). Reati: incendio colposo (art. 449 c.p.), doloso (art. 423-bis c.p., introdotto 2003). CC CUFA specializzati. PC: emergenze.

● Reati ambientali — Titolo VI-bis c.p. (L. 68/2015)

La L. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" (artt. 452-bis e seguenti), gli "ecoreati". Distinzione importante: la L. 68/2015 ha codificato fattispecie penali autonome nel codice penale, non ha "introdotto traffico e abbandono" generici (l'abbandono di rifiuti resta principalmente nel D.Lgs. 152/2006 — TUA, artt. 192, 255, 256, ecc.). Principali ecoreati: art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale, reclusione 2-6 anni); art. 452-quater c.p. (disastro ambientale, reclusione 5-15 anni); art. 452-quinquies (versione colposa); art. 452-quaterdecies c.p. (traffico illecito organizzato di rifiuti, reclusione 1-6 anni — sostituisce l'abrogato art. 260 TUA). Confisca obbligatoria di profitti e mezzi. Per la PL: rilevamento + CNR + coordinamento NOE/CUFA per indagini complesse.

● Ecomafie e traffico illecito

Le ecomafie sono organizzazioni criminali dedite a reati ambientali: smaltimento illecito rifiuti, traffico illecito nazionale/internazionale, Terra dei Fuochi, corruzione. Legambiente pubblica report annuale. DIA, DDA, CUFA competenti. Reati art. 452-quaterdecies c.p. + associazione mafiosa (art. 416-bis).

● Carabinieri CUFA — polizia ambientale

I Carabinieri CUFA (Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare) nascono nel 2017 dalla confluenza del Corpo Forestale dello Stato. Competenze: ambiente, agroalimentare, forestale, CITES, parchi. Articolazioni: Comandi territoriali, NOE, NIPAF, NAS, ROS (in parte). Formazione specialistica.

● Polizia Locale — operatività ambientale

La Polizia Locale ha competenze importanti in materia ambientale, soprattutto su: rifiuti urbani e regolamenti comunali, abbandoni e deposito incontrollato, inquinamento acustico urbano, ordinanze sindacali ambientali (es. art. 192 TUA), supporto operativo agli enti tecnici (ARPA, ASL). Per reati complessi (artt. 256, 256-bis, 257 TUA + ecoreati artt. 452-bis ss. c.p.) opera in coordinamento con ARPA (analisi tecniche), ASL (rischio sanitario), CUFA / NOE Carabinieri (indagini), PM (procedimento penale). Strumenti: palmari, verbali digitali, fotografie nel rispetto privacy e regolamenti interni del Corpo (volti sfocati, no abitazioni private, conservazione fini procedurali); fototrappole se previste da regolamento. Cosa NON fa la PL: gestisce incentivi (no competenza); analisi tecniche dei rifiuti (ARPA); valutazioni sanitarie (ASL); autorizzazioni ambientali (Provincia/Regione).

● Cambiamenti climatici e transizione ecologica

I cambiamenti climatici e la transizione ecologica sono temi di crescente rilevanza, ma di portata generale rispetto alle competenze operative quotidiane della PL. Quadro UE: Green Deal europeo, Fit for 55, target di neutralità climatica 2050. Italia: PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), PNRR Missione 2 (rivoluzione verde). Strumenti operativi locali: piani di adattamento al clima, verde urbano, mobilità sostenibile, efficientamento energetico edifici pubblici. Per la PL: argomento di sfondo culturale per concorso; non sostituisce le materie centrali operative come rifiuti, scarichi, rumore, verbali, sequestri, ordinanze sindacali, su cui la PL opera quotidianamente. La conoscenza generale è utile, ma la priorità per il concorso resta sulle materie operative.

TUA — articoli rifiuti centrali

● Divieto di abbandono e deposito incontrollato (art. 192 TUA)

L'art. 192 TUA stabilisce il divieto generale di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, e l'immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee. Il responsabile dell'abbandono è obbligato a rimuovere e ripristinare lo stato dei luoghi (a propria cura e spese). Il Sindaco dispone con ordinanza la rimozione, lo smaltimento e il ripristino. Responsabilità del proprietario dell'area: solo se gli abbandoni sono imputabili a titolo di dolo o colpa (es. tolleranza ripetuta, mancata vigilanza colposa) — non automatica per il solo fatto di essere proprietario. Per la PL: accertamento + verbale + identificazione responsabile + segnalazione al Comune per ordinanza sindacale.

● Abbandono di rifiuti — art. 255 TUA aggiornato

L'art. 255 TUA disciplina l'abbandono di rifiuti. ATTENZIONE — Quadro in evoluzione: storicamente era un illecito amministrativo con sanzione pecuniaria (per i privati); a partire dal 2023 (modifiche introdotte dal D.L. 105/2023 conv. L. 137/2023 e altri interventi) e con ulteriori modifiche 2025, in molti casi l'abbandono è stato trasformato in reato contravvenzionale (con introduzione anche di artt. 255-bis e 255-ter specifici). Verificare sempre il testo vigente su Normattiva prima di applicare sanzioni o citare importi. Concetto centrale: la condotta è ormai considerata in molti casi penalmente rilevante, non più mero illecito amministrativo. Per la PL: aggiornamento normativo continuo + cautela nell'inquadramento giuridico — coordinarsi con il PM in caso di dubbio.

● Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 TUA)

L'art. 256 TUA punisce chiunque effettua un'attività di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. È reato contravvenzionale: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 (rifiuti non pericolosi); arresto da 6 mesi a 2 anni + ammenda da € 2.600 a € 26.000 (rifiuti pericolosi). Co. 2: stessa pena per deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese ed enti (distinto dall'abbandono comune del privato art. 255). Co. 3: realizzazione/gestione discarica abusiva (pene più gravi). Co. 4: aggravante per rifiuti pericolosi. Confisca obbligatoria del veicolo. Per la PL: reato tipico nei controlli su strada e cantieri.

● Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA)

L'art. 256-bis TUA (introdotto dal D.L. 136/2013 "Terra dei Fuochi") punisce la combustione illecita di rifiuti: chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente. Pena: reclusione da 2 a 5 anni (più grave delle contravvenzioni art. 255-256). Aggravante: se rifiuti pericolosi → reclusione da 3 a 6 anni. Co. 2: titolari di imprese / responsabili di enti che eseguono o tollerano la combustione → stessa pena + interdizione professionale. Co. 3: pena aumentata se la combustione avviene in zone vincolate o vicino a agglomerati. Co. 4: confisca obbligatoria area + mezzi. Per la PL: reato grave (delitto), CNR immediata + sequestro probatorio + sequestro preventivo + coordinamento NOE/CUFA.

● Omessa bonifica dei siti (art. 257 TUA)

L'art. 257 TUA punisce la mancata bonifica dei siti contaminati e l'omessa comunicazione dell'evento contaminante. Co. 1: chi cagiona inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con superamento dei valori limite e non provvede alla bonifica secondo art. 242 → arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda; aggravante per sostanze pericolose: arresto da 1 a 3 anni + ammenda elevata. Co. 2: chi non effettua la comunicazione all'autorità (art. 242) della contaminazione → arresto fino a 1 anno o ammenda. Rapporto con art. 242 TUA: l'art. 242 disciplina la procedura di bonifica (analisi, piano di caratterizzazione, progetto operativo, esecuzione); l'art. 257 punisce penalmente l'inosservanza. Per la PL: rilievo evento, segnalazione ARPA + ASL + Provincia, CNR.

● Violazioni documentali (art. 258 TUA)

L'art. 258 TUA disciplina le violazioni degli obblighi documentali in materia di rifiuti. Documenti obbligatori: FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto, per il trasporto), registro di carico e scarico (per produttori e gestori), MUD (Modello Unico di Dichiarazione, annuale), RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti, in corso di implementazione progressiva). Violazioni: omessa tenuta, irregolarità formali, omessa trasmissione → sanzioni amministrative pecuniarie specifiche; false attestazioni sui formulari → reato (art. 483 c.p. + art. 258 specifico). Aggravanti per rifiuti pericolosi. Per la PL: controlli su strada (verifica FIR), sopralluoghi aziendali (registro), trasmissioni segnalazioni alle autorità competenti.

● Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)

L'art. 259 TUA punisce il traffico illecito di rifiuti, in particolare le spedizioni transfrontaliere effettuate senza la prescritta notifica, con documentazione falsa o in violazione del Reg. UE 1013/2006 (regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti). Pene: arresto da 3 mesi a 1 anno + ammenda da € 1.550 a € 26.000; aggravante per rifiuti pericolosi. Distinzione importante: il traffico illecito organizzato (con organizzazione strutturata di mezzi e persone) è oggi art. 452-quaterdecies c.p. (introdotto dalla L. 68/2015), che ha sostituito l'abrogato art. 260 TUA. Pene del 452-quaterdecies più gravi (reclusione 1-6 anni). Competenze: GdF (dogana e flussi transfrontalieri), CUFA/NOE (indagini), ARPA (analisi tecniche), Polizia Locale (controlli stradali e segnalazioni).

● RENTRI — tracciabilità digitale dei rifiuti

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) è il sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti istituito dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (in attuazione dell'art. 188-bis TUA). Sostituisce progressivamente i sistemi cartacei (FIR cartaceo, registro carico/scarico, MUD parziale) e l'abrogato SISTRI. Implementazione progressiva: 15 dicembre 2024 per imprese 50 dipendenti; 15 giugno 2025 per imprese 10; 15 dicembre 2025 per tutti i soggetti obbligati. Funzionalità: registro digitale online, FIR elettronico (con QR code), comunicazioni tracciabilità, vidimazione digitale dei registri. Iscrizione obbligatoria per produttori (di pericolosi e altri soggetti rilevanti), gestori, trasportatori. Sanzioni: art. 258 TUA + sanzioni specifiche per mancata iscrizione/utilizzo. Per la PL: nuovo strumento di verifica online dei trasporti.

● Deposito temporaneo prima della raccolta (art. 185-bis TUA)

Il deposito temporaneo prima della raccolta (art. 185-bis TUA) è il raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo di produzione o vicinanze, in attesa del trasporto verso impianti di recupero/smaltimento. NON è abbandono né gestione: è escluso dalla disciplina autorizzatoria. Condizioni cumulative: 1) luogo: nel luogo di produzione o adiacente; 2) separazione per categorie omogenee + rispetto norme tecniche; 3) limiti quantitativi/temporali: massimo 1 anno (rifiuti pericolosi: 30 mc o quantità minore se conferimento meno frequente; non pericolosi: 30 mc); 4) rispetto norme antincendio, igieniche; 5) annotazione nel registro carico/scarico. Se manca anche una sola condizione = deposito incontrollato = reato art. 256 TUA. Per la PL: distinzione cruciale nei sopralluoghi aziendali.

● Sottoprodotto e terre/rocce da scavo

Il sottoprodotto (art. 184-bis TUA) è una sostanza o oggetto che soddisfa condizioni cumulative specifiche per NON essere classificato come rifiuto: 1) origina da un processo di produzione di cui non è scopo primario; 2) è certo che sarà utilizzato; 3) può essere utilizzato direttamente senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale; 4) il suo utilizzo è legale. Onere della prova sul soggetto che invoca la qualifica di sottoprodotto. Terre e rocce da scavo: disciplina specifica nel D.P.R. 120/2017 (regolamento) — possono essere sottoprodotto se rispettano condizioni (riutilizzo nello stesso cantiere o altro autorizzato, dichiarazione di utilizzo). Per la PL: collegamento con edilizia e cantieri; verifica documentale presso il cantiere.

● Albo Nazionale Gestori Ambientali

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali (artt. 212 TUA + D.M. 120/2014) è il registro pubblico in cui devono iscriversi obbligatoriamente tutti i soggetti che effettuano attività di gestione rifiuti (raccolta, trasporto, intermediazione, commercio, bonifica). Categorie principali: 1) raccolta/trasporto rifiuti urbani; 4) raccolta/trasporto rifiuti speciali non pericolosi; 5) raccolta/trasporto pericolosi; 6) trasporto transfrontaliero; 8) intermediazione/commercio senza detenzione; 9) bonifiche siti; 10) bonifiche amianto. Iscrizione: presso le Sezioni Regionali dell'Albo (presso Camere di Commercio); requisiti soggettivi, idoneità tecnica, capacità finanziaria. Banca dati pubblica consultabile online. Per la PL: verifica iscrizione/categoria del trasportatore nei controlli stradali; sospensioni/revoche da consultare.

● Ordinanza sindacale di rimozione rifiuti (art. 192 TUA)

L'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti (art. 192 co. 4 TUA) è l'atto del Sindaco che ordina la rimozione, lo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Procedura: 1) istruttoria PL/UTC (accertamento fatti, identificazione responsabili); 2) comunicazione di avvio del procedimento (L. 241/1990 art. 7) ai responsabili e proprietario; 3) contraddittorio con osservazioni; 4) ordinanza motivata del Sindaco con indicazione di soggetti obbligati, operazioni richieste, termine; 5) notifica PL; 6) verifica ottemperanza; 7) esecuzione in danno se inottemperanza (Comune procede + addebita spese). Competenza specifica del Sindaco ex art. 192 (atto nominato), distinta da ordinanze ex art. 50/54 TUEL.

● Fototrappole e videosorveglianza ambientale

Le fototrappole e la videosorveglianza ambientale sono strumenti di contrasto agli abbandoni di rifiuti, agli scarichi abusivi e ad altri illeciti ambientali. Quadro normativo: GDPR (Reg. UE 2016/679) + Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 modif. D.Lgs. 101/2018) + Provvedimento Garante 8/4/2010 + L. 38/2009 e D.L. 14/2017 per finalità di sicurezza urbana. Requisiti: base regolamentare (regolamento comunale o piano specifico), finalità specifica (contrasto abbandoni, scarichi, ecc.), DPIA (valutazione impatto privacy), cartelli informativi (ove previsti per visibilità), conservazione delle immagini per il tempo strettamente necessario (di norma breve, motivata in base alla finalità), accesso limitato al personale autorizzato. Utilizzabilità nel verbale: prove documentali se acquisite legittimamente. Per la PL: strumento centrale per identificare autori in zone problematiche.

● Verbale ambientale della PL

Il verbale ambientale della PL è atto centrale del procedimento sanzionatorio in materia di rifiuti e ambiente. Struttura specifica: luogo (indirizzo + coordinate GPS + foglio/particella catastale), data/ora, operatori PL, descrizione dettagliata dei rifiuti (tipologia, codice CER stimato, quantità, dimensioni cumulo), fotografie/video allegati, eventuali elementi identificativi rinvenuti (documenti, oggetti riconducibili al responsabile), testimoni (con dichiarazioni), proprietario area (visura catastale), norma violata (art. 192/255/256/256-bis a seconda), trasmissione alle autorità competenti (Comune per ordinanza, ARPA per analisi, AG se reato). Atto pubblico ex art. 2700 c.c.

● Sequestro penale e amministrativo ambientale

In materia ambientale i sequestri si articolano in: sequestro probatorio penale d'urgenza (art. 354 c.p.p., PG d'iniziativa, convalida PM 48h) — per documentare reato e impedire continuazione; sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p., GIP su richiesta PM) — per evitare aggravamento (es. continuazione abbandono) o agevolazione altri reati, durata fino a sentenza, confisca spesso obbligatoria; sequestro amministrativo (art. 13 L. 689/1981) — strumento cautelare PL per garantire effettività sanzione amministrativa. Beni tipici: veicoli usati per trasporto/abbandono illecito, area dell'illecito, mezzi/macchinari di gestione, rifiuti stessi. Distinzione importante: i rifiuti non sono "beni" nel senso ordinario — sono soggetti a regime specifico (smaltimento, non confisca a beneficio Stato); ma possono essere sequestrati come prova del reato.

● Rapporti PL, ARPA, ASL, CUFA, Provincia/Regione

In materia ambientale operano più enti con competenze distinte ma coordinate: la PL accerta e interviene sul territorio (sopralluoghi, verbali, atti di PG); l'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) esegue analisi tecniche e fornisce supporto scientifico; l'ASL valuta profili igienico-sanitari (rischio salute pubblica); il CUFA (Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari) e il NOE (Nuclei Operativi Ecologici) si occupano dei reati ambientali complessi (traffico illecito, organizzazioni criminali); Provincia/Regione rilasciano autorizzazioni (AUA, AIA) e gestiscono la bonifica. Per la PL: cooperazione strutturata + sopralluoghi congiunti + scambio informazioni; per reati complessi opera in coordinamento con gli enti tecnici.

● Regolamenti comunali sui rifiuti

I regolamenti comunali sui rifiuti disciplinano in modo dettagliato la gestione operativa del servizio di igiene urbana a livello locale: orari di conferimento, modalità di raccolta differenziata, esposizione dei mastelli/contenitori, divieti specifici (abbandono vicino cassonetti, conferimento errato), sanzioni comunali per violazioni del regolamento. Fonte: regolamento comunale di igiene urbana adottato dal Consiglio comunale ex art. 198 TUA. Sanzioni: pecuniarie definite dal regolamento (variabili per Comune); procedimento ex L. 689/1981 (verbale → ordinanza-ingiunzione del dirigente). Rapporto con TUA: il regolamento comunale integra la disciplina nazionale (TUA + leggi regionali); per abbandono fuori contenitori in luogo pubblico si può applicare anche art. 192 + 255 TUA (cumulo). Per la PL: vigilanza quotidiana, sanzioni regolamentari, supporto al gestore raccolta.

● Abbandono di rifiuti — aggiornamento normativo 2023-2025

L'abbandono di rifiuti è materia in forte evoluzione. Vecchio quadro: per i privati era spesso illecito amministrativo con sanzione pecuniaria (300-3.000 € storica). Aggiornamento 2023: il D.L. 105/2023 conv. L. 137/2023 ha trasformato in reato contravvenzionale molti casi di abbandono, soprattutto se ricorrenti o in zone vincolate. Aggiornamento 2025: introduzione di artt. 255-bis e 255-ter specifici per: abbandono di mozziconi di sigaretta, abbandono in aree pubbliche con strumenti di raccolta vicini, ulteriori fattispecie. Attenzione: non usare più gli importi vecchi (300-3.000 €) come regola generale — verificare sempre il testo vigente su Normattiva prima di applicare sanzioni o redigere atti. Per la PL: aggiornamento continuo + cautela nell'inquadramento + coordinamento con il PM in casi dubbi.

● Schema operativo: dall'accertamento alla bonifica

Lo schema operativo della PL in materia di rifiuti segue una sequenza standard: 1) identificazione del rifiuto (sopralluogo, foto); 2) classificazione (urbano/speciale, pericoloso/non pericoloso, codice CER stimato — con eventuale supporto ARPA); 3) identificazione del responsabile (autore, proprietario area); 4) verbale di accertamento ambientale; 5) fotografie/fototrappole se utili; 6) eventuale CNR all'AG se reato (art. 256/256-bis/257); 7) ordinanza sindacale ex art. 192 per rimozione; 8) verifica ottemperanza PL; 9) sequestro/confisca se applicabile (artt. 354/321 c.p.p.); 10) eventuale esecuzione in danno del Comune. Schema cardine da memorizzare per il concorso.

● Amianto — operatività completa PL

L'amianto (asbestosi) è una fibra cancerogena vietata in Italia dalla L. 257/1992 ma ancora presente in molti edifici e manufatti pre-1992. La PL non rimuove ma vigila e segnala: rilievo di amianto degradato/disperso → segnalazione ASL + ordinanza sindacale di messa in sicurezza o di rimozione; divieto assoluto di rimozione fai-da-te da parte del proprietario (rischio sanitario gravissimo); rimozione solo da ditte abilitate iscritte all'Albo Gestori Ambientali categoria 10A (rimozione/smaltimento) o 10B (incapsulamento). Procedura: piano di lavoro all'ASL + dispositivi di sicurezza + smaltimento in discariche autorizzate. Reati: rimozione abusiva (art. 256), combustione amianto (art. 256-bis aggravato), inquinamento (art. 452-bis c.p.). Per la PL: vigilanza + segnalazioni + cooperazione ASL + sanzioni.

[Apri la materia online →](#)

Generato da Vigilia il 05/08/2026 · vigilia-polizia-locale.it

Schema basato sui contenuti pubblicati sulla piattaforma. Verifica sempre le fonti normative ufficiali.